

R.G. 344-1/2023 P.U.



TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

Seconda sezione civile, crisi d'impresa ed esecuzioni forzate

Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott.ssa Laura De Simone	- Presidente rel.
dott. Bruno Conca	- Giudice
dott.ssa Maria Magri	- Giudice

nel procedimento n. 344-1/2023 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

██████████ (C.F. ██████████), nata a ██████████
██████████, residente in ██████████, con l'avv. Laura
Girelli e l'avv. Sara Girelli

- ricorrente -

ha pronunciato il seguente

DECRETO

letto il ricorso depositato in data 8.11.2023 da ██████████ per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex art. 27, co. 2 CCII*, atteso che la ricorrente è residente in ██████████ e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;

rilevato che la ricorrente riveste la qualità di debitore *ex art. 65 co.1 CCII* in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che la stessa non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento di circa €390.693,36 oltre alle spese sorte in occasione della presente procedura, derivante principalmente da debiti tributari oltreché bancari contratti nello svolgimento dell'attività imprenditoriale sotto forma di impresa individuale di bar tabacchi, gestita dal 2010 al 2021, anno in cui l'impresa è stata cancellata dal registro delle imprese;

considerato che [REDACTED] non è titolare né di beni immobili, non percepisce alcuno stipendio o pensione, ed è unicamente proprietaria di un'autovettura [REDACTED] targata [REDACTED] immatricolata nel 2010 e sottoposta a fermo amministrativo;

osservato che la debitrice propone di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento mettendo a disposizione della procedura l'autovettura che, secondo la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. [REDACTED], ha un valore indicativo di €5.000,00, oltreché un importo pari a €15.000,00 offerto dalla figlia [REDACTED];

considerato che l'accesso alla procedura di liquidazione controllata richiede che il debitore possa disporre di una qualche risorsa economica propria da liquidare e da destinare ai creditori;

rilevato che, a tal fine, in nessun modo può tenersi conto dell'apporto offerto dalla figlia per €15.000,00 non essendo la liquidazione controllata una procedura che contempla finanza esterna e non potendo tale somma rientrare nel patrimonio del debitore che costituisce garanzia generica per i creditori ex art.2740 c.c.;

notato, peraltro, che al doc.20 è allegata una dichiarazione della figlia [REDACTED] [REDACTED] con cui la stessa "sarebbe disponibile a mettere a disposizione €15.000,00 per la procedura di sovraindebitamento", ma in nessun modo può ritenersi che tale somma sia entrata nel patrimonio del debitore ovvero che il liquidatore possa coattivamente imporre al terzo il pagamento della somma;

valutato che nel caso di specie l'unico patrimonio liquidabile da destinare ai creditori è quindi l'autovettura, per un valore esiguo stimato dal gestore della crisi di €5.000,00 (che potrebbe anche essere inferiore in ragione dello stato di manutenzione del veicolo, al momento neppure in circolazione in quanto attinto da provvedimento di fermo amministrativo), ma detto importo non è neppure idoneo a coprire le spese sorte in occasione della presente procedura, relative all'OCC, al

liquidatore, nonché al legale che assiste la ricorrente, in evidente pregiudizio delle ragioni dei creditori, che in mancanza di un attivo da realizzare e distribuire in loro favore non conseguirebbero alcun vantaggio dall'apertura della procedura, assistendo alla maturazione di spese prededucibili e quindi ulteriori passività;

atteso che il legislatore ha previsto una forma inedita di esdebitazione con la disposizione di cui all'art. 283 CCII (anticipata dall'introduzione nella L.n.3/2012 dell'art. 14-*quaterdecies* ad opera del D.L. 137/2020, conv. con modif. L.n.176/2020) conseguibile una sola volta dal debitore persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, tenuto conto del minimo che gli serve per il proprio mantenimento, calcolato secondo il parametro offerto dall'art. 283 co.2 CCII;

ritenuto pertanto che l'intento del legislatore è quello di evitare il passaggio obbligato del debitore impossidente attraverso una procedura liquidatoria non utile per assenza di beni da liquidare e tale da assorbire in spese professionali tutte le esigue risorse disponibili;

considerato pertanto, per le considerazioni sopra esposte, che l'accoglimento della domanda qui proposta da [REDACTED] in concreto comporti l'elusione dei requisiti previsti dalla procedura di esdebitazione del debitore incapiente, con particolare riferimento al requisito della meritevolezza del debitore;

P.Q.M.

Visti gli artt. 268 e 269 CCII,

dichiara inammissibile la domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata proposta da [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), nata a [REDACTED], residente in [REDACTED] [REDACTED].

Bergamo, 16/11/2023

Il Presidente Est.
dott.ssa Laura De Simone